DECISIONE (UE) 2019/1418 DEL PARLAMENTO EUROPEO

del 26 marzo 2019

sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia esecutiva per l'innovazione e le reti per l'esercizio 2017

IL PARLAMENTO EUROPEO,

— visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2017 ([1]),

— visti i conti annuali consolidati dell'Unione europea relativi all'esercizio 2017 (COM(2018) 521 – C8-0318/2018) ([2]),

— visti i conti annuali definitivi dell'Agenzia esecutiva per l'innovazione e le reti relativi all'esercizio 2017 ([3]),

— visti la relazione della Commissione sul seguito dato al discarico per l'esercizio 2016 (COM(2018) 545) e il (i) documento(i) di lavoro dei servizi della Commissione che la accompagna(no),

— visti la relazione annuale della Commissione riguardante le revisioni contabili interne effettuate nel 2017 presentata all'autorità competente per il discarico (COM(2018) 661) e il documento di lavoro dei servizi della Commissione che la accompagna (SWD(2018) 429),

— vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'Agenzia esecutiva per l'innovazione e le reti relativi all'esercizio 2017, corredata della risposta dell'Agenzia ([4]),

— vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni ([5]) presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2017, a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

— vista la raccomandazione del Consiglio, del 12 febbraio 2019, sul discarico da dare alle agenzie esecutive per l'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2017 (05826/2019 – C8-0054/2019),

— visti gli articoli 317, 318 e 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

— visto l'articolo 106 bis del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

— visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio ([6]), in particolare gli articoli 62, 164, 165 e 166,

— visto il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 ([7]), in particolare gli articoli 69, 260, 261 e 262,

— visto il regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari ([8]), in particolare l'articolo 14, paragrafo 3,

— visto il regolamento (CE) n. 1653/2004 della Commissione, del 21 settembre 2004, recante il regolamento finanziario tipo delle agenzie esecutive in applicazione del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate di alcuni compiti relativi alla gestione di programmi comunitari ([9]), in particolare l'articolo 66, primo e secondo comma,

([1]) GU L 51 del 28.2.2017, pag. 1.
([2]) GU C 348 del 28.9.2018, pag. 1.
([3]) GU C 413 del 14.11.2018, pag. 11.
([4]) GU C 434 del 30.11.2018, pag. 16.
([5]) GU C 434 del 30.11.2018, pag. 221.
([6]) GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.
([7]) GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1.
([8]) GU L 11 del 16.1.2003, pag. 1.
([9]) GU L 297 del 22.9.2004, pag. 6.

— vista la decisione di esecuzione 2013/801/UE della Commissione del 23 dicembre 2013 che istituisce l'Agenzia esecutiva per l'innovazione e le reti e abroga la decisione 2007/60/CE quale modificata dalla decisione 2008/593/CE ([10]),

— visti l'articolo 93 e l'allegato IV del suo regolamento,

— visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e i pareri delle altre commissioni interessate (A8-0110/2019),

A. considerando che, in base all'articolo 17, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea, la Commissione dà esecuzione al bilancio e gestisce i programmi e che, in applicazione dell'articolo 317 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, dà esecuzione al bilancio in cooperazione con gli Stati membri, sotto la propria responsabilità, in conformità del principio della buona gestione finanziaria;

1. concede il discarico al direttore dell'Agenzia esecutiva per l'innovazione e le reti per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia esecutiva per l'esercizio 2017;

2. esprime le sue osservazioni nella risoluzione che costituisce parte integrante delle decisioni sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2017, sezione III – Commissione e agenzie esecutive, nonché nella risoluzione del 26 marzo 2019 sulle relazioni speciali della Corte dei conti nel contesto del discarico alla Commissione per l'esercizio 2017 ([11]);

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione, la decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2017, sezione III – Commissione e la risoluzione che costituisce parte integrante di tali decisioni al direttore dell'Agenzia esecutiva per l'innovazione e le reti, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (serie L).

Il Presidente — *Il Segretario generale*

Antonio TAJANI — Klaus WELLE

([10]) GU L 352 del 24.12.2013, pag. 65.
([11]) Testi approvati, P8_TA(2019)0243 (cfr. pag. 59 della presente Gazzetta ufficiale).